



Comune di Leverano
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DEI
RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO

Approvato con delibera del C.C. n. 13 del 16.3.2001

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2 - Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4 - Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Art. 6 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
3. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
7. **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97
8. **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97
9. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
10. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97 .
11. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - f) deve essere data notizia di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
12. **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
14. **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
15. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
16. **frazione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.
17. **frazione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.
18. **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
19. **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi e/o itinerante;
20. **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
21. **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.

22. **stazioni ecologiche di base:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
23. **stazioni ecologiche attrezzate:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
24. **piattaforme ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
25. **rifiuti speciali recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
26. **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.
27. **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22
28. **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97.
29. **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata.
30. **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.
31. **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 7 - Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

In base all'art. 6 del D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 389/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza e oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato A, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Classificazione (ex art. 7 D.Lgs 22/97):

- A) URBANI
- B) SPECIALI
- C) PERICOLOSI
- D) IMBALLAGGI

I Rifiuti Urbani Comprendono:

A.1 Rifiuti Urbani Interni, anche Ingombranti e Beni Durevoli:

- Rifiuti, anche ingombranti (arredi, ecc.), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- I Beni Durevoli, in base all'art. 44 del D.Lgs. 22/97, sono:
- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi di cui al punto A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D.lgs. 22/97. Il criterio di assimilabilità viene determinato, salvo diverse integrazioni che dovessero intervenire in base al punto 2 lett. d) dell'art. 18 D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modifiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 146/94 e, pertanto, i Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, secondo le seguenti quantità espresse in Kg peso, sono:
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine, ecc.), ad eccezione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio appositamente classificati, fino alla quantità massima di kg 300/mqxanno;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- cassette e pallets, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;

- accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, ecc., fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- paglia e prodotti derivati; scarti di legno derivanti da falegnameria, carpenteria, trucioli e segatura, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- fibra di legno, pasta di legno anche umida, purchè palabile, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- ritagli di scarti di tessuto di fibra naturale, sintetica, stracci e juta, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- feltri e tessuti non tessuti, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- pelle e similpelle, fino alla quantità massima di 30/mqxanno;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, fino alla quantità massima di 50/mqxanno;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali, fino alla quantità massima di 50/mqxanno;
- rifiuti ingombranti analoghi ai rifiuti ingombranti urbani (arredi, ecc.) e beni durevoli, fino alla quantità massima di 10/mqxanno;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili, fino alla quantità massima di 50/mqxanno;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, fino alla quantità massima di 50/mqxanno;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili), fino alla quantità massima di 30/mqxanno;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, fino alla quantità massima di 30/mqxanno;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, fino alla quantità massima di 300/mqxanno;
- nastri abrasivi, fino alla quantità massima di 10/mqxanno;
- cavi e materiale elettrico in genere, fino alla quantità massima di 30/mqxanno;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate, fino alla quantità massima di 30/mqxanno;
- scarti in genere di produzione e lavorazione alimentare, purchè non allo stato liquido, fino alla quantità massima di 500/mqxanno;
- scarti vegetali in genere, fino alla quantità massima di 500/mqxanno;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi, fino alla quantità massima di 100/mqxanno;
- accessori per l'informatica, fino alla quantità massima di 10/mqxanno;

A.3 Rifiuti Esterni

- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

A.4 Rifiuti Cimiteriali

- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.1, A.2.

A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

- Rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:
- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
- materiali elettrici come lampade al neon.

B) SPECIALI

Se non assimilati ai rifiuti urbani, sono rifiuti speciali:

- B.1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- B.2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- B.3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) i rifiuti da attività commerciali;
- B.6) i rifiuti da attività di servizio;
- B.7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- B.9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- B.10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D del D.Lgs. 22/97 e quelli individuati dall'art.6, c.1, della l.r. 17/93.

D) IMBALLAGGI

In base all'art. 35 del D.Lgs 22/97 si definiscono nel seguente modo:

- **Imballaggio** – il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc., a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario** – contenitore concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita (unità di prodotto) per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario** – contenitore concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita (unità di prodotto), indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento agli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dall'unità di prodotto senza che ne alteri le caratteristiche merceologiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario** – imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita (unità di prodotto), di imballaggi secondari – multipli, e/o di semilavorati per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **Rifiuto da imballaggio** – ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui di produzione.

Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- I. i rifiuti radioattivi;
- II. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- III. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- IV. le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n°748, e successive modifiche ed integrazioni.
- V. le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- VI. i materiali esplosivi in disuso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro.
- c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in

quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

Art. 9 - Competenze del comune

Competono obbligatoriamente al comune (rif. Art. 21 D.Lgs. 22/97), in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento nelle forme di gestione dei servizi previste dagli artt. 22 - 25 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. tutti i rifiuti specificati all'art. 7 - lett. A)

- A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti - Beni durevoli
- A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (ex art 12 L.R. 30/86)
- A.3 Rifiuti Esterni
- A.4 Rifiuti Cimiteriali
- A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi

II. tutti i rifiuti specificati dall'art. 7 - lett. D)

- Imballaggi
- Imballaggi Primari
- Rifiuti da Imballaggio

III. i residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente (Rif. Art. 12 L.R. 30/86)

Il Comune istituisce, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, **servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani** in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs 22/97 e comma 2 dell'art. 39 della legge 146/94.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97.
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il Comune promuove:

Il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei R.S.U. – Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;

I sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;

Le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei RSU – Assimilati.

Il Comune, in proprio o a mezzo del Concessionario dei servizi di igiene urbana, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, e presso le Organizzazioni di categoria (Associazioni Commercianti, Artigiani, Culturali, ecc.) iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, e raccolte differenziate, e sugli aspetti normativi. Altri strumenti di sensibilizzazione ed informazione sono quelli previsti nella Carta dei Servizi in conformità a quanto previsto dalla d.P.C.M. 27/1/1994.

Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.

Art. 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al ministro dell'Ambiente e al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12 - Divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97 e dell'art. 71 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,

all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

In base al D.Lgs 22/97, per le competenze del Comune, è vietato:

art. 14, co. 1 - 2 - abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

art. 43, co. 2 - immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Eventuali imballaggi secondari non resituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata;

art. 44, co. 1 - i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei RSU o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del co. 2 a cura del detentore.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme, e quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 50 - 51 - 52 - 53 - 54 del D.Lgs. 22/97, ed in quanto previsto dall'art. 63 del presente regolamento.

Art. 13 - Bonifica

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori

tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Art. 14 - Gestione ambiti territoriali ottimali

Il comune organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità con riferimento agli ambiti territoriale ottimali stabiliti dalle disposizioni legislative e dagli organi competenti.

Il comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dall'art. 113 del D.lgs 267/2000.-

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Art. 15 - Definizione

Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati agli urbani si intendono:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 ed ai sensi dell'articolo 7, punto A.2 del presente Regolamento.

Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16 - Conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc..., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo o precisate con apposite ordinanze sindacali.

Le attività di conferimento - raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla d.P.C.M. 27/01/94.

I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti - A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento.

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi. Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto

- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli
- imballaggi e rifiuti da imballaggio

Il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti deve avvenire come segue:

- per i RSU indifferenziati, in idonei cassonetti stradali;
- per la frazione organica dei RSU (FORSU: scarti alimentari in genere e piccoli rifiuti di origine vegetale, ecc.) in appositi cassonetti o contenitori stradali, distinti dai primi, ovvero con raccolta porta a porta;
- CARTA, METALLI, PLASTICA E VETRO, in specifici e idonei contenitori, ubicati nelle vie e piazze principali, presso le isole ecologiche o presso i luoghi pubblici o gli esercizi commerciali o artigianali di produzione, ovvero con raccolta porta a porta, previo confezionamento in appositi sacchetti, insieme o separatamente in rapporto alle effettive modalità di organizzazione del servizio;

Gli utenti devono in ogni caso adottare ogni accorgimento per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Gli utenti devono inoltre assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti nei contenitori stradali, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immerterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. e di etichette in carta, plastica ecc.

E' fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte gli uffici competenti, che provvedono ai necessari riscontri e dispongono i provvedimenti conseguenti.

Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

II) A.1 Rifiuti urbani interni ingombranti - beni durevoli

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero verde servizio utenza.

- I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente.

E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe.

III) A.5 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dall'art.6, c.1, della l.r.17/93 e quelli di cui al codice CER 20 dell' allegato D del D.Lgs. 22/97 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;
- I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso le isole ecologiche nonché presso l'ecocentro;
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i rivenditori e punti vendita, isole ecologiche ed ecocentro.
- **Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio**, devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori, le isole ecologiche e l'ecocentro..

Art. 17 - Raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto, entro il perimetro di servizio stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento di seguito definite.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa alcuna eccezione.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente regolamento, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 27/07/1994.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati ogni giornata lavorativa.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico - sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

La raccolta e trasporto avviene con i seguenti standard di servizio:

A.1 Rifiuti Urbani Interni – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

Tutti i contenitori impiegati per la raccolta, stradali o non, dovranno essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire, ed inoltre dovranno avere caratteristiche costruttive tali da favorire il conferimento dei rifiuti, con apertura coperchi a pedale per i cassonetti, e sistema a chiusura per impedire il contatto dei rifiuti con agenti atmosferici, per impedire l'ingresso di animali e la fuoriuscita di esalazioni e/o cattivi odori.

La frequenza, considerata standard minimo di servizio, per lo svuotamento dei cassonetti o degli altri contenitori, ovvero per l'effettuazione delle raccolte porta a porta, è fissata come segue, salvo gli incrementi dovuti a circostanze speciali o alle specifiche modalità di effettuazione dei servizi:

- Raccolta RSU Indifferenziata: n° 6 interventi per settimana, escluso domeniche e festivi;
- Raccolta differenziata FORSU (Frazione Organica RSU) delle utenze domestiche Ud: n° 3 interventi per settimana, escluso domeniche e festivi (svuotamento cassonetti o raccolta porta a porta, a seconda dell'effettiva organizzazione del servizio);
- Raccolta differenziata porta a porta di CARTA, METALLI, PLASTICA e VETRO (Utenza Residenziale - Ud e Utenza non domestica - Und): n° 3 interventi a settimana, escluso domeniche e festivi;
- Svuotamento campane per la raccolta differenziata di CARTA, METALLI, PLASTICA e VETRO: n° 1 intervento a settimana, escluso domeniche e festivi;

Le modalità di raccolta utilizzate devono consentire, in funzione della prossima entrata in vigore della tariffa RSU, di rilevare i quantitativi smaltiti da ogni utenza ed i quantitativi smaltiti in ogni singolo contenitore posto su suolo pubblico.

Tali risultati si perseguono dotando i mezzi di raccolta rifiuti di apposite attrezzature per effettuare la pesata di ogni singolo contenitore e/o cassonetto, con sistemi di identificazione e localizzazione dei contenitori e di registrazione automatica dei dati acquisiti, con l'impiego di sacchetti e contenitori per il conferimento contrassegnati con un apposito codice utente, e comunque con ogni altro mezzo tecnicamente idoneo allo scopo.

Il Concessionario del servizio di igiene ambientale è tenuto ad organizzare i servizi di raccolta differenziata in modo da garantire, attraverso la gestione ottimale del servizio, il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata fissati per gli ambiti territoriali ottimali (art. 23 D.Lgs 22/97) che devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modifiche, e pari alle seguenti percentuali totali delle varie frazioni sui RSU prodotti:

25% entro il 2 marzo 2001

35% entro il 2 marzo 2003

Il predetto Concessionario, inoltre, deve perseguire gli obiettivi fissati con le Ordinanze n° 5 e 10 del 23/09/1997, emesse dal Commissario Straordinario per l'emergenza in materia di rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia, che fissano le seguenti percentuali minime di raccolta differenziata:

- **VETRO:** 4,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 3 Kg/abitante*anno; Dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700 abitanti;
- **PLASTICA:** 5,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 5 Kg/abitante*anno; Dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700 abitanti;
- **CARTA:** 8,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 9 Kg/abitante*anno; Raccolta presso punti preferenziali tipo parrocchie, scuole, associazioni di volontariato, ecc.;
- **METALLI:** 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 80 g/abitante*anno; Raccolta presso punti referenziati quali supermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine, ecc.;

II) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti – Beni Durevoli.

I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta (Isole ecologiche), che saranno realizzati per la gestione del servizio, o depositati (previa chiamata a Numero Verde aziendale per prenotazione raccolta) sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il n° civico dell'utente, in orari conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta avverrà a chiamata, con frequenza minima di 3 volte a settimana per la categoria di Rifiuti Urbani Interni Ingombranti e Beni Durevoli.

III) A.5 – Rifiuti Urbani Pericolosi – R.U.P.

La raccolta avverrà attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori giacenti presso i punti vendita stabiliti (farmacie, fotografi, ecc.), e/o le Isole Ecologiche e/o Ecocentro, con **frequenza minima di un intervento per settimana**, e comunque su chiamata – segnalazione da parte dell'utenza.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

Art. 18 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, deve avvenire con frequenza di due volte la settimana dal 15 giugno al 15 settembre e non meno di tre volte al mese nel restante periodo dell'anno. Le relative operazioni devono essere svolte con la massima accuratezza in modo da non determinare immissioni di odori cattivi e scolo di acque sul suolo.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 19 - Trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, del D.Lgs. 22/97, ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del gestore del servizio ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, ecc. secondo le finalità dell'art. 4 - Recupero Rifiuti e art. 5 co. 5 - co. 6 - Smaltimento Rifiuti del D.Lgs. 22/97.

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. il gestore del servizio dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modifiche.

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97.

Art. 20 - Divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali), il ritiro potrà avvenire all'interno della proprietà privata, previa specifica autorizzazione del proprietario revocabile in qualsiasi momento.

CAPO 2 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21 - Definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 22 - Raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro comprendente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992, n.285.
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- c) i nuclei urbani perimetrali.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, o di fatto abbandonato a tale uso, e comprendente:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, la villa comunale, il Cimitero comunale, le zone esterne di pertinenza degli edifici scolastici e degli edifici di ERP.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione del mercato settimanale e di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese. Si intendono per manifestazioni pubbliche quelle organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o svolte con il suo patrocinio.

Art. 23 - Modalità di espletamento del servizio

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale. Gli oneri per l'apposizione della relativa segnaletica e per la pubblicità delle relative ordinanze restano a carico del Concessionario del servizio.

Dovrà inoltre essere effettuata la raccolta, a mezzo di personale adeguatamente attrezzato, di rifiuti speciali quali siringhe, e/o parti di esse, potenzialmente infette, abbandonati nelle aree pubbliche e/o strade o in altri luoghi del territorio di competenza, nonché degli escrementi animali.

Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale va di norma effettuato con le seguenti frequenze:

- giornalmente per le strade comprese nel perimetro del centro antico e quelle immediatamente adiacenti, nonché lungo le principali direttrici di accesso al centro abitato e presso la villa comunale;
- tre volte la settimana nelle restanti aree del perimetro urbano e ricadenti all'interno di aree ad elevata densità abitativa, e di insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, servizi, istituzionali, aree di pertinenza degli edifici scolastici, aree di pertinenza degli insediamenti di ERP e nell'area cimiteriale;
- una volta la settimana negli insediamenti sparsi e/o a bassa densità abitativa e/o produttiva, commerciale, artigianale, servizi.

Le frequenze di servizio potranno essere variate in funzione dell'effettiva organizzazione del servizio, e saranno comunque idonee a garantire la pulizia di tutti gli spazi in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti.

Art. 24 - Cestini porta rifiuti

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con la periodicità stabilita per lo spezzamento di ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Fatto salvo quanto disciplinato dai precedenti articoli, i luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 26 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 27 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 28 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 29 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I relativi servizi, su richiesta degli interessati e previo pagamento del relativo corrispettivo, possono essere affidati al Concessionario del servizio di igiene ambientale. In tale caso il rilascio della autorizzazione amministrativa è subordinata alla stipula del relativo contratto.

Gli Enti, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, fatto salvo l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sono tenute a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 30 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 31 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 32 - Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.

Art.33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.34 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 35 - Altri Servizi di Pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di smaltimento rifiuti esterni i seguenti:

Diserbo periodico dei cigli delle strade ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti non inquinanti il terreno, l'aria e/o l'acqua dell'area interessata;

Carico e trasporto di potature di alberi ad alto fusto ricadenti su strade, piazze, parchi ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, eventualmente anche effettuate da altra Ditta incaricata dall'A.C.;

Disinfezione, Disinfestazione, Deblattizzazione, Derattizzazione ambientale con interventi programmati;

Pulizia delle superfici murarie di edifici pubblici, dei monumenti e di tutte le scuole da affissioni e/o pitturazioni abusive;

Pulizia su chiamata (da parte dell'A.C. dei suoi organi e dei corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdita del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero, a carico dei responsabili, delle spese sostenute da servizio, e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;

Inaffiamento e lavaggio delle strade;

Raccolta carogne animali;

Servizio antighiaccio, raccolta e spazzamento neve e/o fango, macerie a supporto delle unità di Protezione Civile;

Altri servizi affidati con delibera C.C. e contratto di servizio.

CAPO 3 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 36 - Rifiuti sanitari

I rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie provenienti da ambulatori medici, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili, si distinguono, in ordine di pericolosità crescente, in rifiuti assimilabili agli urbani e non assimilabili.

Sono assimilabili agli urbani:

1. Rifiuti provenienti da cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che, su certificazione del Direttore Sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private ai sensi delle vigenti normative, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché da quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
4. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'ammissibilità ai sensi dei precedenti punti 2. e 3, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione;

Gli altri rifiuti sono da considerare speciali potenzialmente infetti.

I produttori di tali rifiuti stipuleranno apposite convenzioni con gli enti/ditte autorizzati allo smaltimento.

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

I rifiuti sanitari così trattati sono assimilati agli RSU al solo fine dell'incenerimento, e comunque devono essere smaltiti separatamente dai RSU nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I rifiuti sanitari assimilabili RSU devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura "Rifiuti sanitari" e l'indicazione della struttura di provenienza.

I rifiuti sanitari pericolosi, immediatamente dopo essere stati sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che evitino spargimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori devono quindi essere immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o per altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi". Essi devono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se chiusi.

I contenitori esterni, se recuperabili, devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento, sempre a cura dei produttori, devono essere puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi o mezzi appositi autorizzati.

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art. 37 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dall demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 38 - Olii e grassi vegetali ed animali esausti

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 39 - Rifiuti di beni in polietilene

Con esclusione degli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 22/97, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene di cui all'art.48 del D.lgs 22/97, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

Art. 40 - Rifiuti speciali - Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere alla raccolta e smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

I produttori dei rifiuti speciali, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento pubblici dei rifiuti urbani devono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento.

La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento.

Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

Art. 41 - Rifiuti cimiteriali

Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla illuminazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Art. 42 - Rifiuti inerti non pericolosi

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97, vale a dire:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve comunicare il recapito finale di smaltimento dei rifiuti inerti e rendere disponibile sul cantiere tutta la documentazione relativa al loro effettivo smaltimento, oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n° 15, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Art. 43 - Rifiuti derivanti da attività di trattamento e dalla depurazione degli affluenti

Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'eventuale trattamento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.

Per quanto riguarda la acque derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria o in impianto di depurazione nel rispetto del D.Lgs. 152/99 e successive integrazioni e modificazioni, della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Per quanto riguarda i residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero), il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92.

Art. 44 - Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art 45 - Rifiuti di amianto

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata nel rispetto della normativa specifica. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti friabili e quelli suscettibili di rilasciare fibre di amianto nell'ambiente sono di norma considerati pericolosi.

Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.

Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 46 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97
- g) **Prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- j) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;
- k) **Recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- l) **Riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- m) **Smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. 22/97;
- n) **Operatori economici**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- o) **Produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- p) **Utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- q) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico**: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, o loro concessionari;

- r) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- s) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97.

Art. 47 - Raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito da Accordo ANCI - CONAI del 25 Febbraio 1999. Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

Primari: destinati al consumatore finale;

Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi o prodotti cremosi, cartoni/contenitori per liquidi o prodotti cremosi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, stiks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., seguono il percorso dei rifiuti urbani e dovranno essere raccolti, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, mense, etc.), con le modalità esposte all'articolo 17 del presente Regolamento e le relative frequenze di servizio.

Gli imballaggi secondari e terziari (di dimensioni medio - grandi), cioè quelli generati prevalentemente dalle attività commerciali/industriali, devono essere conferiti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, o presso l'Ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta che saranno realizzati all'interno delle Isole Ecologiche, o depositati sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il n° civico dell'utente (utenza attività), in orari conformi con l'organizzazione del servizio.

La raccolta avverrà con frequenza minima di **sei interventi per settimana**, escluso Domeniche e festivi.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare entro i 5 anni dall'adozione del presente regolamento e comunque nei termini di legge, è fissato nel 60 % in peso, in conformità a quanto previsto dall'allegato E del D.Lgs. 22/97.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Art. 43 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;
- c) I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare:

- a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
- b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità;
- d) I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.

Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 22/97.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 49 - Modello unico dichiarazione ambientale

I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO IV - TASSA / TARIFFA

Art. 50 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Per i servizi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni.

La tassa in argomento viene disciplinata dal Comune nelle forme e con le procedure previste dalla legge.

Dalla data di istituzione, e comunque non oltre la data prevista dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.22/97, come da ultimo modificato dall'art.33, comma 1, della l.488/99, ossia entro i termini previsti dal regime transitorio di cui all'art.11, comma 1, del D.P.R. 158/99, (come modificato dall'art.33, comma 6, della citata l.488/99), i costi di gestione del servizio saranno coperti mediante la tariffa di cui alle citate disposizioni.

I criteri e le modalità di applicazione della tariffa saranno disciplinati da apposito regolamento comunale, nel rispetto del metodo normalizzato per l'applicazione della tariffa approvato con DPR 158/99.

La tariffa:

- A) deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
- B) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- C) è modulata in modo da assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e incentivi per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni; per le attività commerciali e artigianali è ridotta in maniera proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- D) è riscossa dal Comune. Il Gestore, nel rispetto dei regolamenti e degli indirizzi degli organi competenti, organizza il servizio con modalità tali da consentire l'applicazione della Tariffa, con particolare riguardo alla modulazione di cui al precedente punto C), e assicura le attività propedeutiche alla sua introduzione, nonché quelle gestionali e di accertamento in fase di applicazione.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 51 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991. n. 266

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

I rapporti sono regolati da apposite convenzioni negli ambiti delle finalità dettate in materia dalla Legge Regionale 12/07/1994, n. 27.-

Art. 52 - Il riconoscimento e l'autorizzazione

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 53 - Principi gestionali e requisiti

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali

Art. 54 - Condizioni operative

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica, metalli, legno, tessuti)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- olii e batterie auto

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Art. 55 - Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 56 - Incentivi

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- attestati di benemerita: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sulla tariffa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 57 - Riscontri e divulgazione dei risultati

Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e la miglioramento delle condizioni ambientali locali.

TITOLO VI - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 59 - Controlli

In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2, del D.lgs 267/2000 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Art. 60 - Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

Art. 61 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 62 - Sistema sanzionatorio

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale Min/max (lire)	Oblazione in via breve (lire)	Autorità competente all'ingiunzione
Art. 12 comma.1°	Abbandono rifiuti nel suolo e nel suolo	200.000 / 1.200.000	400.000	Comune
Art.12 comma.1°	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica privata	200.000 / 1.200.000	400.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività.	100.000 / 1.000.000	200.000	Comune Comune
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti.	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune

Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia	50.000 / 1.000.000	100.000	Comune
Art.12 comma.1°	Immissione rifiuti nelle acque	200.000 / 1.200.000	400.000	Comune
Art 43 comma 2° D.Lgs. 22/97	Smaltimento imballaggi terziari attraverso il servizio pubblico (da 1° gennaio 1998)	200.000 / 1.200.000	400.000	Comune
Art 44 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata consegna di beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	200.000 / 1.200.000	400.000	Comune
	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	50.000 / 500.000	100.000	Comune
	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati	100.000 / 1.000.000	200.000	Comune
Art 16	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal Centro Ambiente o nei pressi dell'ingresso	50.000 / 500.000	100.000	Comune
	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	100.000 / 1.000.000	200.000	Comune
	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione ecologica o del centro Ambiente	50.000 / 500.000	100.000	Comune
	Divieto di accedere alle stazioni ecologiche attrezzate o ai Centri Ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti	50.000 / 500.000	100.000	Comune
	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari materiali difformi da quelli prescritti	50.000 / 500.000	100.000	Comune

	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento.	50.000 / 500.000	100.000	Comune
Art. 16	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti	50.000 / 500.000	100.000	Comune
Art. 11 comma 3° D.Lgs. 22/97	Mancata comunicazione quantità e qualità rifiuti prodotti	5 milio. / 30 milioni	10 milioni	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti	5 milio. / 30 milioni	10 milioni	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	30 milio. / 120 milio.	40 milioni	Provincia
Art.15 comma 1° D.Lgs. 22/97	Omessa o errata compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati	3 milio. / 18 milioni	6 milioni	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	500.000 / 3 milioni	1 milione	Provincia
Art.15 comma 1° D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del formulario, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	500.000 / 3 milioni	1 milione	Provincia
Art.38 comma 3° D.Lgs. 22/97	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi e non si iscrivono al Consorzio	15 milio / 90 milioni	30 milioni	Provincia
Art.38 comma 4° D.Lgs. 22/97	Utilizzatori di imballaggi che non provvedono al ritiro gratuito degli imballaggi secondari e terziari	15 milio. / 90 milio.	30 milioni	Provincia
Art.43 comma 1° D.Lgs. 22/97	Smaltimento in discarica degli imballaggi recuperati	10 milio. /60 milioni	20 milioni	Provincia
Art.43 comma 3° D.Lgs. 22/97	Commercializzazione di imballaggi non conformi agli standards europei (da 1/1/98)	5 milioni/30 milioni	10 milioni	Provincia
Art.43 comma 4° D.Lgs. 22/97	Immissione nel mercato di imballaggi non conformi alle concentrazioni massime di metalli previste dal Decreto	10 milio / 30 milioni	20 milioni	Provincia
Art.45 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di quantità inferiore a litri 200 , per oltre 30 giorni.	5 milioni /30 milioni	10 milioni	Provincia

Le violazioni penali

Riferimento	Violazione	Sanzione
Art.50 comma 2° D.Lgs. 22/97	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all' art. 14, 3° comma, ovvero non procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero superare, anche in maniera accidentale i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli stabiliti con Decreto Interministeriale.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito)
Art.51 comma 1° D.Lgs. 22/97	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33: - nel caso di rifiuti pericolosi - nel caso di rifiuti non pericolosi	- arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni.
Art.51 comma 2° D.Lgs: 22/97	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, 1° e 2° comma, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	- arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni
Art.51 comma 3° D.Lgs. 22/97	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata -nel caso di rifiuti non pericolosi -nel caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell' area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del complice del reato.	-arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni -arresto da uno a tre anni ed ammenda da £ 10 milioni a 100 milioni
Art.51 comma 4° D.Lgs. 22/97	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	-le pene di cui ai commi 1°, 2°, e 3°, dell'art.51, sono ridotte della metà
Art.51 comma 5° D.Lgs. 22/97	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	-arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni
Art.51 comma 6° D.Lgs. 22/97	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione alle prescrizioni art. 45 (max. cinque giorni, per quantità superiori ai litri 200)	- arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni
Art. 53 comma 1° in relazione allegati II-III-IV della direttiva CEE 259/93 D.Lgs. 22/97	Effettuare traffico illecito di rifiuti Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto	- ammenda da £ 3 milioni a 50 milioni. Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi

TITOLO VII - PRINCIPALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 - Carta dei Servizi – Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana – Smaltimento RSU – Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (d.P.C.M. 27/01/1994 – G.U. del 22/02/1994 n° 43).

Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli artt. 22 e 25 della Legge 142/90, art. 12 Legge 498/92, art. 23 D.Lgs. 22/97, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Il Concessionario del servizio di igiene ambientale è obbligatoriamente tenuto al rispetto della predetta direttiva nell'effettuazione del servizio, uniformandosi ai seguenti principi fondamentali elencati al punto I del d.P.C.M. 27/01/1994:

1. Eguaglianza;
2. Imparzialità;
3. Continuità;
4. Diritto di Scelta;
5. Partecipazione;
6. Efficienza ed Efficacia

Per garantire l'effettiva applicazione dei predetti principi, entro tre mesi dalla data di inizio del servizio, in relazione all'effettiva organizzazione dello stesso, il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio competente, elabora e sottopone all'approvazione dell'Amministrazione una Carta dei servizi, in cui sono precisati gli standards e le modalità di effettuazione del servizio, le modalità e le procedure di partecipazione dei cittadini, le procedure di valutazione della qualità del servizio, le modalità di effettuazione dei reclami. In particolare, la predetta carta regola il posizionamento dei contenitori per la raccolta sul suolo pubblico e le procedure per la revisione periodica e/o su istanza dei cittadini.

Della predetta carta dei servizi, il Concessionario curerà la massima pubblicizzazione alla cittadinanza, di norma con cadenza annuale, e con l'impiego delle attuali tecnologie informatiche.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 64 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.65 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 66 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- A) Imballaggi in genere;
- B) Contenitori vuoti;
- C) Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- D) Fogli di carta;
- E) Cassette, pallets;
- F) Accoppiati quali carta plastificata, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- G) Paglia e prodotti di paglia, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- H) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- I) Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- J) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- K) Feltri e tessuti, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- L) Pelle e simil pelle, nella quantità massima di 30 Kg/mqxanno;
- M) Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni), nella quantità massima di 50 Kg/mqxanno;
- N) Resine termoplastiche e termoindurenti, nella quantità massima di 50 Kg/mqxanno;
- O) Imbottiture, isolanti termici e acustici, nella quantità massima di 50 Kg/mqxanno;
- P) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, nella quantità massima di 50 Kg/mqxanno;
- Q) Materiali vari in pannelli, nella quantità massima di 30 Kg/mqxanno;
- R) Frammenti e manufatti in gesso essiccati, nella quantità massima di 30 Kg/mqxanno;
- S) Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro, nella quantità massima di 300 Kg/mqxanno;
- T) Nastri abrasivi, nella quantità massima di 10 Kg/mqxanno;
- U) Cavi e materiale elettrico in genere, nella quantità massima di 30 Kg/mqxanno;
- V) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate, nella quantità massima di 30 Kg/mqxanno;
- W) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, nella quantità massima di 500 Kg/mqxanno;
- X) Scarti dell' industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, nella quantità massima di 500 Kg/mqxanno;
- Y) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, nella quantità massima di 500 Kg/mqxanno;
- Z) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi, nella quantità massima di 100 Kg/mqxanno.

ALLEGATO B - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 22/1997 e art. 5, c.1, l.r.17/93.-

ALLEGATO C - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- A) Deposito sul o nel suolo;
- B) Trattamento in ambiente terrestre;
- C) Iniezioni in profondità;
- D) Lagunaggio;
- E) Messa in discarica specialmente allestita;
- F) Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- G) Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- H) Trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- I) Trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- J) Incenerimento a terra;
- K) Incenerimento in mare;
- L) Deposito permanente;
- M) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- N) Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- O) Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Campo d'applicazione.....	2
Art. 2 - Finalità.....	2
Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti.....	2
Art. 4 - Recupero dei rifiuti.....	2
Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti.....	2
Art. 6 - Definizioni.....	3
Art. 7 - Classificazione.....	4
Art. 8 - Esclusioni.....	6
Art. 9 - Competenze del comune.....	7
Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	8
Art. 11 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	8
Art. 12 - Divieti di abbandono.....	8
Art. 13 - Bonifica.....	9
Art. 14 - Gestione ambiti territoriali ottimali.....	10
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	11
CAPO I - RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO.....	11
Art. 15 - Definizione.....	11
Art. 16 - Conferimento.....	11
Art. 17 - Raccolta e trasporto.....	13
Art. 18 - Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	14
Art. 19 - Trattamento intermedio e finale rifiuti.....	15
Art. 20 - Divieto di accesso nelle proprietà private.....	15
CAPO 2 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	16
Art. 21 - Definizione.....	16
Art. 22 - Raccolta, spazzamento e trattamento.....	16
Art. 23 - Modalità di espletamento del servizio.....	16
Art. 24 - Cestini porta rifiuti.....	17
Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	17
Art. 26 - Pulizia dei terreni non edificati.....	17
Art. 27 - Pulizia dei mercati.....	17
Art. 28 - Aree occupate da pubblici esercizi.....	18
Art. 29 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	18
Art. 30 - Carico e scarico di merci e materiali.....	18
Art. 31 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni.....	18
Art. 32 - Asporto degli scarichi abusivi.....	18
Art.33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	19

Art.34 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	19
Art. 35 - Altri Servizi di Pulizia	19
CAPO 3 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	20
Art. 36 - Rifiuti sanitari	20
Art. 37 - Veicoli a motore, rimorchi e simili	21
Art. 38 - Olii e grassi vegetali ed animali esausti	21
Art. 39 - Rifiuti di beni in polietilene	21
Art. 40 - Rifiuti speciali - Disposizioni di carattere generale	21
Art. 41 - Rifiuti cimiteriali	22
Art. 42 - Rifiuti inerti non pericolosi	22
Art. 43 - Rifiuti derivanti da attività di trattamento e dalla depurazione degli affluenti	23
Art. 44 - Rifiuti pericolosi	23
Art 45 - Rifiuti di amianto	23
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	24
Art. 46 - Definizioni	24
Art. 47 - Raccolta e trasporto	25
Art. 48 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi	25
Art. 49 - Modello unico dichiarazione ambientale	26
TITOLO IV - TASSA / TARIFFA	27
Art. 50 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	27
TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI	28
Art. 51 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	28
Art. 52 - Il riconoscimento e l'autorizzazione	28
Art. 53 - Principi gestionali e requisiti	28
Art. 54 - Condizioni operative	29
Art. 55 - Coinvolgimento degli utenti	29
Art. 56 - Incentivi	29
Art. 57 - Riscontri e divulgazione dei risultati	29
TITOLO VI - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	31
Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	31
Art. 59 - Controlli	31
Art. 60 - Accertamenti	31
Art. 61 - Efficacia del presente regolamento	31
Art. 62 - Sistema sanzionatorio	31
TITOLO VII - PRINCIPALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	35
Art. 63 - Carta dei Servizi – Principi generali	35
TITOLO VIII - NORME FINALI	36
Art. 64 - Rinvio ad altre disposizioni	36
Art.65 - Pubblicità del regolamento	36
Art. 66 - Disposizioni finali	36
ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	37

